



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19/12/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 25 novembre 2013, n. 305**

Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i., L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Potenziamento impianti di affinamento acque reflue urbane di Fasano - Forcatene, FESR 2007/2013 Asse II, L.I. 2.1, Azione 2.1.2. - Proponente: Comune di Fasano - Settore Lavori e Opere Pubbliche.

L'anno 2013 addì 25 del mese di novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art. 1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 389 del 18.01.2013 il Comune di Fasano - Settore Lavori e Opere Pubbliche - Via Fogazzaro, 33 -, presentava, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente il potenziamento impianti di affinamento acque reflue urbane di Fasano - Forcatelle, finanziato con fondi FESR 2007/2013 Asse II, L.I. 2.1, Azione 2.1.2. -.

- con successiva nota acquisita al prot. n. 4010 del 22.04.2013 il proponente depositava documentazione integrativa utile all'avvio del procedimento e pertanto con nota prot. n. 5030 si provvedeva all'avvio del procedimento richiesto, richiamandogli adempimenti di cui alla l.r. n. 11/2001 e al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare, al proponente la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il parere di competenza degli enti coinvolti.

Al fine di consentire la pubblica consultazione da parte del pubblico, il Servizio scrivente provvedeva alla pubblicazione sul sito web della Regione Puglia della documentazione trasmessa;

RILEVATO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 5182 del 12.06.2012 l'Autorità di Bacino della Puglia rilevava che l'area dell'impianto di depurazione, oggetto di lavori di potenziamento, risulta interessata per una superficie limitata da pericolosità idraulica AP e pertanto, in relazione alla presenza di maestranze ed apparati eventualmente esposti al rischio allagamento, raccomandava di integrare la valutazione del rischio relativa al sito produttivo con l'adozione di specifiche misure preventive e protettive;

- con nota prot. n. 354360 del 04.11.2013 il Comune di Fasano trasmetteva copia della pubblicazione riportante l'awiso di deposito sul BURP n. 92 del 04.07.2013 nonché di attestazione di avvenuta affissione all'albo pretorio del medesimo Comune deal 28.06.2013 al 12.08.2013, senza che siano pervenute osservazioni in merito al progetto proposto.

- con nota acquisita al prot. n. 8166 del 28.08.2013 il Servizio regionale Demanio e Patrimonio rilevava che il progetto di che trattasi non ricade in area demaniale marittima;
- con nota acquisita al prot. n. 8340 del 04.09.2013 venivano trasmessi i pareri, formulati dagli Enti di seguito elencati:
 - Servizio regionale Assetto del territorio (nota prot. 1967 del 14.03.2013) che confronta la fattibilità delle varie alternative giunge alla conclusione che la soluzione più sostenibile risulta la “Soluzione Alternativa 3: Mantenimento localizzativo dell’intervento, valutando la possibilità di introdurre variazioni progettuali tali da superare le problematiche emerse in sede di tavolo tecnico”. In detta soluzione alternativa vengono proposte delle variazioni progettuali che porterebbero all’espianto di un numero molto limitato di piante di ulivo monumentali (appena 8) rispetto a quanto previsto nel progetto originario il quale interessava un totale di ben 111 ulivi monumentali, prevedendone l’espianto ed il reimpianto di 59 ed il mantenimento in loco di 52 e chiarendo che le singole piante, o i raggruppamenti di piante, sono esclusi da rischio di immersione degli apparati radicali in acqua in quanto le isole o penisole di territorio a contatto con il corpo idrico sono impermeabilizzate mediante la posa in opera di teli impermeabili necessari per la tenuta dei bacini. Pertanto esprimeva parere favorevole alla soluzione alternativa 3 con la seguente prescrizione: Non sia previsto il mantenimento di alcun esemplare di ulivo all’interno di isole nel bacino. Detti esemplari siano espianati e reimpiantati in stretta prossimità dei confini dell’intervento al fine di mitigare l’impatto paesaggistico e rendere l’intero intervento il più possibile integrato con il paesaggio degli uliveti monumentali. Considerato che l’area di intervento ricade in un area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 detto parere restava subordinato al parere vincolante della competente soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. 42/04;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Sovrintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto - (nota prot. n. 33661 del 12.03.2013), per quanto di competenza ai fini paesaggistici ai sensi del d.l.vo 42/2004, tenuto conto della conclamata utilità pubblica dell’opera, riteneva di poter esprimere parere favorevole alla esecuzione di quanto in progetto, alle sottoelencate, specifiche condizioni:
 - tutte le operazioni di espianto, movimentazione di terra e trasporto di materiali dovranno essere effettuate predisponendo percorsi circoscritti e ben delimitati prima dell’inizio dei lavori, in modo da interessare a tal fine porzioni minime di terreni agricoli circostanti l’invaso;
 - a lavori ultimati, tutte le aree interessate dalle attività di cantiere dovranno essere rese sgombre da materiali di risulta e opportunamente rinaturalizzate;
 - l’espianto degli esemplari secolari dovrà essere effettuato con la massima cura. Il reimpianto dovrà essere effettuato al margine dell’invaso, anziché negli isolotti previsti in progetto, condividendo in questo le osservazioni della Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, espresse con nota n° 1967 del 14/03/2013.
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - (nota prot. n. 3361 del 12.03.2013), ai sensi del d.lgs. 42/04 e del d.lgs. 163/06, evidenziava che l’area in cui sorge l’attuale impianto non presenta siti sottoposti a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/04, ma ricade in un comparto territoriale caratterizzato da numerose segnalazioni archeologiche inquadrabili dalla preistoria al medioevo. Premesso quanto sopra, qualora l’impianto venga realizzato in adiacenza dell’attuale (alternativa 3), per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano movimenti di terra al di sotto delle attuali quote stradali e di campagna, non ravvisa motivi ostativi all’esecuzione delle opere alle seguenti condizioni:
 - tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalla realizzazione delle opere connesse alla cantierizzazione;
 - Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per eventuali ampliamenti d’indagine.
 - Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche, che dovranno svolgersi con le direttive di questo Ufficio, dovranno essere affidate ad archeologi in possesso di adeguata formazione e

comprovata esperienza professionale, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio di questo Ufficio per la valutazione dei requisiti richiesti. Detta Soprintendenza si riservava di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori e, qualora l'impianto in progetto venga localizzato in area diversa (Alternative 1 o 2), è necessario sottoporre alle valutazioni dello stesso Ente il nuovo progetto inquadrato nel relativo ambito territoriale.

- Nella seduta del 10.09.2013, il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminata la documentazione agli atti, riteneva di dover richiedere le integrazioni progettuali di cui all'allegato n. 1, accluso al presente provvedimento per fame parte integrante. Il Servizio Ecologia pertanto formalizzava tale richiesta con nota prot. n. 8432 del 10.09.2013, invitando il proponente a trasmettere detta documentazione anche a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di compatibilità ambientale;

- Con nota acquisita al prot. n. 9879 del 22.10.2013 il Comune proponente riscontrava quanto richiesto e trasmetteva il piano di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo redatto ai sensi del d.m. 161/2012, comprensivo dei risultati delle prove.

- Nella seduta del 23.10.2013 del Comitato Regie di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutata tutta la documentazione agli atti, preso atto dei pareri pervenuti, si esprimeva come da parere allegato n. 2 alla presente determina per fame parte integrante.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto ciò premesso, fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

il Dirigente dell'Ufficio
Programmazione Politiche
energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.09.2013 e richiamando altresì tutte le prescrizioni espresse dagli Enti che qui si intendono integralmente riportate, dalla procedura di V.I.A. il progetto concernente il potenziamento dell'impianto di affinamento acque reflue urbane di Fasano - Forcatelle proposto dal Comune di Fasano - Settore Lavori e Opere Pubbliche - Via Fogazzaro, 33;
- di specificare che il presente provvedimento non esonera il proponente dell'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di precisare che ove, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi al progetto oggetto del presente provvedimento, dovessero essere richieste modifiche progettuali, queste ultime dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'autorità competente in materia di VIA;
- di notificare il presente provvedimento al proponente ed a tutti gli altri enti interessati, a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. C. Dibitonto